



N. 12
del 26 Gennaio 2017

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Potenziata la detrazione Irpef per le spese di frequenza scolastica già a partire dalla prossima dichiarazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **la legge di stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19%** (lett. e-bis dell'art. 15 co. 1 del TUIR) **che spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza: i) delle scuole dell'infanzia** ("vecchi" asili); ii) **del primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie); iii) **delle scuole secondarie di secondo grado** ("vecchie" superiori). La disciplina si applica **sia alle scuole statali** che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62. In particolare, la Legge di Stabilità 2017, **incrementa**, già a decorrere dallo scorso periodo d'imposta 2016 (con effetti sul modello UNICO 2017 o mod. 730/2017) e per i periodi d'imposta successivi, **l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF** di cui alla lett. e-bis). Nello specifico, è stabilito che **in relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a: i) 564,00 euro per l'anno 2016** (in precedenza l'importo massimo era pari a 400,00 euro); ii) **717,00 euro per l'anno 2017**; iii) **786,00 euro per l'anno 2018**; iv) **800,00 euro a decorrere dall'anno 2019**. Conseguentemente, **la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno per il periodo d'imposta 2016 (Unico 2017 - 730/2017) ammonterà ad Euro 107,16** (Euro 564*19%), rispetto all'importo massimo detraibile di Euro 76,00 (19% di 400) riconosciuto nel modello UNICO 2016- 730/2016 (periodo d'imposta 2015).

Premessa

La Legge 13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. "buona scuola"), entrata in vigore lo scorso 16 luglio 2015 ha apportato talune modifiche in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica:

- riformulando la lett. e) del comma 1, che ora riguarda solo i corsi di istruzione universitaria, e che è stata oggetto di ulteriori modifiche da parte dell'art. 1, comma 954, lett. b), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- inserendo la successiva lett. e-bis), che disciplina la frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

OSSERVA

Rispetto alla precedente lett. e) dell'art. 15, co. 1 del TUIR - che limitava la detrazione IRPEF alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado – per effetto del suddetto intervento legislativo diventano detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 19% si applica, infatti, in relazione alle spese per la frequenza:

- delle scuole dell'infanzia (ex asili);
- del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
- delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

OSSERVA

La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62.

Fino al periodo d'imposta 2015 (mod unico 2016 - 730/2016), la detrazione del 19% si sarebbe dovuta applicare su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Conseguentemente, la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno era quindi pari a 76 euro (19% di 400).

In tale contesto interviene, ora, la Legge di Stabilità 2017, incrementando, già a decorrere dallo scorso periodo d'imposta 2016 (con effetti sul modello UNICO 2017 o mod. 730/2017) e per i periodi d'imposta successivi, l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della

detrazione IRPEF di cui alla lett. e-bis). Nello specifico, è stabilito che in relazione a ciascuno alunno o studente, **la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a:**

- **564,00 euro per l'anno 2016** (in precedenza l'importo massimo era pari a 400,00 euro);
- **717,00 euro per l'anno 2017;**
- **786,00 euro per l'anno 2018;**
- **800,00 euro a decorrere dall'anno 2019.**

Periodo d'imposta	Importo massimo detraibile	Ammontare della detrazione
2015	400,00	Euro 76,00= (Euro 400*19%)
2016	564,00	Euro 107,16 = (Euro 564*19%)
2017	717,00	Euro 136,23 =(euro 717,00*19%)
2018	786,00	Euro 149,34 = (Euro 786,00*19%)
2019 e seguenti	800,00	Euro 152,00 =(Euro 800*19%)

OSSERVA

E' bene precisare che **per gli asili nido**, invece, **la detrazione IRPEF del 19% spetta**, ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, **per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato. Quindi, per ciascun figlio lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro.**

Chiarimenti amministrazione finanziaria

In relazione all'ambito applicativo della detrazione ai sensi della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha chiarito che vi rientrano:

- **le tasse** (es. di iscrizione e di frequenza);
- i **contributi obbligatori** (es. spesa per la mensa scolastica);
- i **contributi volontari** e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla successiva lett. i-octies).

OSSERVA

Per completezza, si segnala che la lett. i-octies) dell'art. 15, comma 1, del TUIR prevede **la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado:**

- **finalizzate all'innovazione tecnologica**, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta

formativa;

→ **senza un limite massimo.**

Al riguardo, la citata circ. n. 3/2016 ha chiarito che rientrano in quest'ultima disciplina i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate:

→ **all'innovazione tecnologica** (es. acquisto di cartucce per stampanti);

→ **all'edilizia scolastica** (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);

→ **all'ampliamento dell'offerta formativa** (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

In relazione alle spese per la mensa scolastica, detraibili ai sensi della lett. e-bis), la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016 n. 18 **ha chiarito che:**

→ **non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto**, essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

→ **la detrazione**, quindi, spetta anche quando **il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.**

OSSERVA

Pertanto, ai fini del benefico fiscale, non è necessario che il **servizio di ristorazione scolastica** sia deliberato dagli organi di istituto essendo **istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico** per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sempre sulla detrazione in argomento è intervenuta da ultimo **l'Agenzia delle Entrate** (R.M. 4.08.2016 n. 68) la quale ha chiarito che - attesa la ratio della disposizione in commento (tesa ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica) - **rientrano nel novero delle spese di frequenza scolastica** (detraibili nella misura del 19% e per una spesa limite di Euro 400,00 per alunno) le **spese sostenute per i servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, **in quanto tali servizi**, pur se forniti in orario extracurricolare, **sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.**

OSSERVA

L'Agenzia ritiene, invece, **non detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico** (scuola-bus), **anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato**

per il collegamento abitazione-scuola, al fine di evitare discriminazioni rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

In buona sostanza, secondo quanto precisato in quest'ultimo documento di prassi, **la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica:**

- **si applica anche alle spese sostenute per i servizi scolastici integrativi;**
- **non si applica alle spese relative al servizio di trasporto scolastico.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti